Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — Roma - Mercoledì, 15 luglio 1931 - Anno IX — Numero 161

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte, non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternolli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 4-5.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pesaro: Rodope Gennari.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I.; Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3.
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Luigi Druetto, via Roma, n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 41: **Società generale elettrica dell'Adamello (G.E.A.), in Milano:** Elenco delle obbligazioni 6 per cento, emissione 1930, sorteggiate nella prima estrazione del 26 giugno 1931. — **Eridania Zuccherifici nazionali, in Genova:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 5 per cento sorteggiate nella prima estrazione del 26 giugno 1931. — **Comune di Monza:** Elenco dei titoli estratti e non presentati all'incasso al 30 giugno 1931. — Elenco dei titoli estratti il 30 giugno 1931. — **Società anonima « Cereali », in Treviso:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1931. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 5,50 per cento dell'Istituto per le case popolari sorteggiate nella 5ª estrazione del 2 luglio 1931.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1180.

LEGGE 12 giugno 1931, n. 877.
Sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per onorare degnamente i militari italiani morti in conseguenza della grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920, le loro salme saranno conservate, in perpetuo, nei cimiteri e negli ossari.

Al definitivo assetto delle tombe ed ai relativi servizi provvede un commissario per le onoranze ai Caduti in guerra, da nominarsi con decreto del Capo del Governo di concerto con il Ministro per la guerra.

Al commissario è affidato l'incarico di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra situati nel territorio di cui all'art. 5 nonchè di quelli esistenti all'estero, contenenti salme di militari italiani.

Art. 2.

Il commissario di cui all'art. 1 esercita le sue funzioni alla dipendenza diretta del Ministero della guerra, che ne stabilisce la sede, ed è assistito da una Commissione consultiva, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per la guerra, e composta:

di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica;

dell'Ordinario militare per l'Italia, il quale può farsi rappresentare da un suo delegato;

di un esperto nelle belle arti, designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra;

di un rappresentante della Società « Solferino e San Martino ».

Art. 3.

La Commissione consultiva è convocata dal commissario, che la presiede, e dà parere:

sui progetti di legge e di regolamenti, sulle questioni generali e sui progetti tecnici concernenti le sepolture militari;

sulla designazione dei cimiteri da conservare e da sopprimere e sui relativi lavori;

sulle proposte, da comunicarsi al Ministero dell'interno, per la concessione ai Comuni interessati di contributi e sussidi per la manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra e delle sepolture militari nei cimiteri civili;

su ogni altra questione ad essa sottoposta dal Capo del Governo e dai Ministeri interessati.

Art. 4.

Le deliberazioni del commissario ed i pareri della Commissione consultiva riguardanti questioni generali sono comunicati al Capo del Governo dal Ministero della guerra.

Per lo stesso tramite sono, altresì, comunicate al Capo del Governo le deliberazioni adottate dal commissario in difformità al parere espresso dalla Commissione consultiva.

Art. 5.

Il territorio agli effetti dell'art. 1 comprende le provincie di Brescia, Sondrio, Verona, Mantova, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Venezia, Trento, Bolzano, Trieste, Udine, Gorizia, Pola, Fiume e Zara.

Art. 6.

È in facoltà del commissario, sentita la Commissione consultiva, di abolire i cimiteri di guerra o reparti che, per la ubicazione, per ragioni tecniche o per altri motivi, non offrano la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri viciniori o in appositi ossari, costruiti o da costruirsi in località opportunamente prescelte.

Art. 7.

Per le salme dei militari appartenenti agli eserciti alleati od ex nemici sarà provveduto in conformità delle disposizioni dei trattati di pace.

Art. 8.

L'Ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra, istituito con decreto del 19 marzo 1920 del Ministero della guerra, passa alla diretta dipendenza del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra.

In deroga agli articoli 39 e 40 del regolamento per l'amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, le cariche di gestore e di capo ufficio d'amministrazione potranno essere riunite, in via permanente, in unica persona.

Art. 9.

I progetti tecnici delle opere da eseguirsi nei cimiteri di guerra del Regno sono compilati normalmente a cura dell'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra.

Art. 10.

I contratti stipulati dall'Ufficio centrale per lavori e forniture varie relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nonchè quelli di locazione d'opera, saranno approvati e resi esecutivi dal commissario quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Al commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del Regio decreto predetto.

Art. 11.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, reparti interi o annessi ai cimiteri, ossari) definitivamente sistemati, sono dati in consegna ai Comuni nel cui territorio si trovano, con obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante convenzioni, da approvarsi dal Capo del Governo, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra, su proposta del commissario, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato per il totale o parziale rimborso ai Comuni delle spese di manutenzione e di custodia dei cimiteri. Alla spesa relativa si provvede mediante annuali assegnazioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Dal contributo dello Stato sono esclusi i Comuni che già hanno assunto a loro carico le spese sopraindicate.

Art. 12.

Le sepolture militari esistenti nei cimiteri civili nel territorio anche non compreso nell'art. 5 della presente legge dovranno conservarsi in perpetuo a cura dei Comuni interessati.

A richiesta dei Comuni stessi e mediante convenzioni da approvarsi dal Capo del Governo di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sono fissate le somme da corrispondersi dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture anzidette.

L'importo di tale contributo sarà prelevato dalle assegnazioni di cui al precedente art. 11.

Sono esclusi dal contributo stesso i Comuni i quali hanno già assunto a loro carico le spese sopra indicate.

Art. 13.

Per la esecuzione della presente legge è posto a disposizione del commissario per le onoranze ai Caduti in guerra il residuo dei fondi, stanziati nel bilancio del Ministero della guerra, per il trasporto gratuito delle salme dei militari morti in guerra in base alla legge 11 agosto 1921, n. 1074.

Detto residuo sarà integrato con una ulteriore assegnazione straordinaria di L. 36.000.000 da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1931-32.

Le indennità dovute al commissario del Governo sono stabilite col decreto col quale è provveduto alla sua nomina.

Art. 14.

La gestione dei fondi di cui all'art. 13 è affidata all'Ufficio centrale per le onoranze alle salme dei Caduti in guerra, sotto la diretta vigilanza del commissario e con l'osservanza delle norme del Regio decreto 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e successive aggiunte e modificazioni, e del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1917, n. 443, salvo quanto è disposto nei precedenti articoli 8 e 10.

Art. 15.

Agli atti ed ai contratti che seguiranno in applicazione della presente legge sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti 13 aprile, 19 maggio e 24 agosto 1919, relativi alla istituzione della Commissione nazionale per le onoranze ai Caduti in guerra, nonchè ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 17.

Con decreto del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme regolamentari che possano occorrere per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931.

Scioglimento dell'Ufficio di presidenza, del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista di previdenza « Umberto I » in Roma e nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 aprile 1897, n. 135, con cui l'Istituto nazionale « Umberto I » per gli orfani degli impiegati subalterni delle pubbliche Amministrazioni italiane, con sede in Roma, è stato eretto in corpo morale;

Visti i Regi decreti 1° febbraio 1923, n. 310, e 28 novembre 1928-VII, n. 2823, coi quali è stato approvato il nuovo statuto ed è stata modificata la denominazione del detto Ente in quella di « Istituto nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani ».

Considerato che, in base all'art. 81 dello statuto vigente, fanno parte dell'Ufficio di presidenza il segretario generale e il vice segretario generale dell'Associazione generale fascista addetti alle Aziende industriali dello Stato: e che, per effetto del successivo art. 86, del Consiglio di amministrazione fanno parte sei rappresentanti delle categorie aderenti all'Associazione;

Considerato che, col passaggio delle Associazioni dei dipendenti dallo Stato alla diretta dipendenza del Partito Nazionale Fascista, in luogo del segretario generale è stato nominato un fiduciario nazionale; che il vice segretariato generale e i segretariati nazionali delle Sezioni sono stati soppressi;

Vista la lettera 3 giugno 1931, con la quale il Segretario del Partito Nazionale Fascista fa presente l'opportunità che sia provveduto allo scioglimento dell'Ufficio di presidenza e del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio di presidenza, il Consiglio d'amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista di previdenza « Umberto I » per gli addetti alle Aziende industriali dello Stato e loro orfani, con sede in Roma, sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Ugo Maccratini — fiduciario nazionale dell'Associazione degli addetti alle Aziende industriali dello Stato — è nominato Regio commissario per l'amministrazione straordinaria dello Istituto suddetto, per la durata di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto, coi poteri dell'Ufficio di presidenza e del Consiglio d'amministrazione.

Art. 3.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1931 - Anno IX
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 313. — BETTAZZI.

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1931.

Nuove norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

D'ACCORDO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto n. 2863, del 6 dicembre 1928, che ratifica la Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington del 25 novembre 1927 e i regolamenti ad essa annessi;

Visto il R. decreto n. 2470, del 14 novembre 1929, che estende al servizio radiotelegrafico nel Regno le disposizioni della suddetta Convenzione di Washington;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082, che contiene le norme per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1927, contenente le norme per conseguire l'autorizzazione all'imbarco come radiotelegrafista sulle navi mercantili;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1653, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che stabilisce le tasse relative alla concessione di certificati internazionali di radiotelegrafia;

Visto il decreto Ministeriale del 20 novembre 1926 e successive modificazioni con cui vengono stabilite le norme per il conseguimento del certificato di radiotelegrafista a bordo delle navi;

Considerata la necessità di uniformare le norme per il conseguimento di detto certificato a quanto è prescritto dalla Convenzione radiotelegrafica internazionale vigente e relativi regolamenti, nonchè di introdurre altre varianti alle norme stesse;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Coloro che intendono di conseguire il certificato di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, dovranno inoltrare domanda di ammissione ai relativi esami al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) indicando il loro preciso indirizzo.

Inoltre essi dovranno indicare se ed in quale lingua desiderano subire l'esame facoltativo di lingua estera di cui al successivo art. 7.

La domanda dovrà essere inoltrata al Ministero anzidetto nel mese di marzo e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato comprovante che il candidato possiede un titolo di studio non inferiore a uno dei seguenti:

titolo di ammissione al primo corso superiore dell'Istituto tecnico, del liceo scientifico o del liceo classico;

licenza delle scuole complementari e titoli equipollenti;

licenza tecnica o ginnasiale o titoli equipollenti conseguiti prima dell'attuale ordinamento scolastico.

Dalla presentazione del certificato di cui sopra sono dispensati i sottufficiali radiotelegrafisti e i sottocapi radiotelegrafisti della Regia marina, in servizio o in congedo, che abbiano seguito presso la scuola R. T. della Regia marina stessa il corso di istruzione generale professionale e superato i relativi esami.

Per le nuove Provincie saranno validi i titoli che il Ministero dell'educazione nazionale riterrà equipollenti ai suddetti;

b) atto di nascita, in copia autentica, legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore, dal quale risulti che l'aspirante, al primo giorno del mese in cui avrà luogo la sessione di esami, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°;

c) certificato di penalità di data non anteriore di un mese al termine utile per la presentazione della domanda legalizzato dal presidente del Tribunale e dal quale risulti che il candidato non sia incorso in alcuno dei reati di cui all'art. 9, n. 3, del R. decreto-legge 3 settembre 1926, numero 1557;

d) certificato di buona condotta e di moralità rilasciato dall'autorità comunale del luogo nel quale il candidato ha domicilio, munito del visto del Prefetto in data non anteriore di un mese al termine utile per la presentazione della domanda;

e) certificato di cittadinanza italiana vidimato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

f) certificato di iscrizione nella lista di leva o certificato di esito di leva;

g) due fotografie a mezzo busto senza cartoncino (formato tessera). Entrambe le fotografie devono portare in basso la firma del candidato, (nome, cognome e paternità), ed una delle fotografie deve essere legalizzata dalla competente autorità.

I candidati sono tenuti a presentare tanto la domanda che i documenti a corredo su carta da bollo prescritta.

Agli esami possono essere ammesse anche le donne.

Art. 2.

I candidati saranno esaminati da apposita Commissione così costituita:

da un funzionario di prima categoria dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al sesto che assume le funzioni di presidente;

da un funzionario di prima categoria dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al nono, e da un ufficiale della Regia marina, in qualità di membri.

Tutti i componenti la Commissione dovranno avere particolare competenza in radiotecnica.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri scelti tra i professori delle scuole medie per la geografia e per le lingue estere, ovvero tra i funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica.

Ai menzionati professori verrà corrisposta l'indennità di L. 25 per seduta.

Art. 3.

La sessione di esami avrà luogo una volta all'anno, a cominciare dai primi di giugno, e i candidati ammessi saranno informati del giorno preciso in cui avranno inizio le prove.

All'atto della presentazione agli esami i candidati dovranno rimettere alla Direzione dell'Istituto sperimentale P. T. un vaglia postale di L. 200 a favore del procuratore del registro di Roma per pagamento della tassa di esami.

Sono esentati da detto pagamento i candidati che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 14 giugno 1928, n. 1312.

I candidati dichiarati idonei, prima di ritirare il certificato di abilitazione dovranno rimettere alla Direzione di cui sopra un vaglia postale di L. 25 anche esso a favore del procuratore del registro di Roma per pagamento della tassa di matricola.

Art. 4.

La Commissione di cui all'articolo precedente dovrà accertare che il candidato si trovi nelle condizioni prescritte dall'art. 7, par. 3, comma 3° del regolamento generale annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington 1927.

Oltre a coloro che intendono conseguire il certificato di radiotelegrafista di 1ª classe, anche quelli che aspirino al certificato di 2ª classe dovranno dimostrare di possedere altresì le attitudini richieste per il conseguimento del certificato di radiotelefonista.

Per questi ultimi sarà poi fatta speciale menzione nel brevetto della idoneità da essi riportata nell'esame di radiotelefonista.

I candidati dovranno conoscere sia teoricamente che praticamente quanto è stabilito nell'allegato programma e verranno sottoposti alle varie prove di cui in appresso:

1° ad una prova pratica di ricezione auditiva e di trasmissione, ciascuna della durata di dieci minuti con le norme indicate all'art. 5;

2° ad una prova scritta consistente in risposte da darsi in un determinato numero di minuti a domande sulle varie parti del programma;

3° ad una successiva prova orale teorica e pratica atta ad accertare che il candidato conosce completamente la materia contenuta nel programma d'esame e che è in grado di mettere a punto, dopo avere stabilito i relativi collegamenti, il macchinario e gli apparecchi nonchè di provvedere alla loro manutenzione e alla localizzazione degli eventuali guasti.

Inoltre egli dovrà avere le conoscenze pratiche necessarie per effettuare con i mezzi di bordo le riparazioni di avarie che possono verificarsi negli apparecchi durante il viaggio.

Ai candidati sarà assegnata su ognuna delle due prove di cui ai nn. 2 e 3 una votazione in trentesimi.

Coloro che non raggiungeranno la media di 18 trentesimi saranno riprovati.

Per la prova pratica di radiotelefonia tutti i candidati dovranno eseguire la trasmissione e ricezione telefonica d'un telegramma in chiara lingua italiana con vari gruppi di cifre.

Il testo dovrà comprendere non meno di 60 parole e la velocità di trasmissione sarà di 25 sillabe al minuto.

I candidati che intendono subire l'esame facoltativo di lingua estera dovranno eseguire la trasmissione e la ricezione di cui sopra tanto in lingua italiana che in lingua estera.

Del risultato di tale prova sarà tenuto altresì conto nella votazione del predetto esame.

Art. 5.

Le prove di trasmissione e di ricezione dei segnali telegrafici saranno tenute prima delle prove di cui ai nn. 2 e 3 del precedente art. 4, e il relativo testo sarà diviso in due parti pressochè eguali, di cui una costituita da gruppi convenzionali di codice e l'altra da parole in chiara lingua italiana.

Ogni gruppo convenzionale comprenderà cinque caratteri, ciascuna cifra o segno di punteggiatura contando per due caratteri. La parola del testo in chiara lingua italiana sarà composta in media di cinque caratteri.

La trasmissione fatta a mezzo di un tasto Morse ordinario sarà registrata per controllo in un apparato Wheatstone e dovrà risultare chiara e regolare.

Art. 6.

I candidati riceveranno i segnali Morse a mezzo d'un ricevitore telefonico a cuffia di tipo usuale per la radiotelegrafia e dovranno scrivere il testo in modo facilmente leggibile.

Le parole incomprensibili saranno considerate come inesistenti.

Gli errori non corretti della trasmissione come quelli della ricezione saranno tollerati fino al limite massimo di dieci. Inoltre non saranno approvati quei candidati la cui trasmissione non risulti chiara e regolare.

Il computo degli errori sarà fatto in conformità dei criteri che seguono:

a) ogni segnale (lettera, cifra o segno di punteggiatura) ricevuto o trasmesso erroneamente conterà per un errore;

b) se in una parola ricevuta o trasmessa vi sono più errori, se ne conteranno sempre solo due;

c) ogni parola omessa nella trasmissione o nella ricezione sarà calcolata come due errori.

Per la prova di ricezione come per quella di trasmissione verrà assegnata ai candidati riconosciuti idonei, la qualifica di ottimo, di buono o di sufficiente.

Lo stesso criterio verrà adottato per la prova pratica di radiotelefonia.

Tale assegnazione sarà basata sul numero degli errori commessi e nel caso della trasmissione telegrafica verrà tenuto altresì debito conto della corretta formazione dei caratteri e della regolare distanza dei segnali.

Art. 7.

L'esame facoltativo di lingue estere sarà limitato all'inglese, al tedesco e allo spagnuolo.

Esso consisterà in una versione scritta dall'italiano col sussidio del dizionario e in un saggio di conversazione su argomenti familiari o di servizio.

Il candidato dovrà dimostrare di sapere scrivere e parlare correttamente e di conoscere altresì la fraseologia e le eventuali abbreviazioni in lingua estera, usate nel servizio radiotelegrafico.

Art. 8.

A coloro che avranno superato le prove di cui agli articoli precedenti verrà in conformità di quanto prescrive l'articolo 7 par. I (1) del regolamento generale annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington 1927, rilasciato:

a) il « certificato di 1ª classe » a coloro che oltre ad aver riportato non meno di 24/30 nelle prove di cui ai numeri 2 e 3 del precedente art. 4 avranno dimostrato di sapere eseguire in modo corretto la trasmissione e la ricezione auditiva di gruppi convenzionali di codice (miscuglio di lettere, di cifre e di segni di punteggiatura) a una velocità di venti gruppi per minuto e d'un testo in chiara lingua italiana a una velocità di venticinque parole al minuto;

b) il « certificato di 2ª classe » a coloro che oltre aver riportato non meno di 18/20 nelle prove di cui ai nn. 2 e 3 avranno dimostrato di sapere eseguire in modo corretto la trasmissione e la ricezione auditiva di gruppi convenzionali di codice (miscuglio di lettere, di cifre e di segni di punteggiatura) a una velocità di sedici gruppi per minuto e di un testo in chiara lingua italiana a una velocità di venti parole al minuto.

Art. 9.

Subito dopo le prove pratiche di ricezione e di trasmissione per il certificato di 1ª classe saranno tenute le stesse prove per tutti coloro, compresi quelli non riconosciuti idonei nelle prove precedenti, che desiderano conseguire il certificato di 2ª classe.

Al candidato già munito del certificato di 2ª classe che si sarà ripresentato per ottenere il certificato di grado superiore, è concesso, qualora fosse riprovato, di ripetere le prove in una sessione successiva.

Coloro invece che avranno fruito di due sessioni senza conseguire alcun certificato non potranno più subire ulteriori esami.

Chi intende ripetere le prove a scopo di riparazione dovrà farne domanda al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) riproducendo i certificati di penalità e buona condotta, e una fotografia formato tessera con la propria firma, oltre gli altri documenti di cui all'articolo 1, qualora gli siano stati restituiti.

I candidati ammessi agli esami di riparazione sono tenuti a pagare nuovamente le tasse nella misura e con le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto.

L'esame di riparazione comprenderà tutte le prove previste dall'art. 4. Non sono ammessi esami di riparazione su singole prove.

Art. 10.

In caso di smarrimento del certificato di abilitazione contemplato nel presente decreto l'interessato che ne desideri la rinnovazione dovrà rivolgere motivata istanza su carta bollata al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale poste e telegrafi) corredando l'istanza stessa delle due fotografie di cui alla lettera *c*) dell'art. 1, e di un atto notorio rilasciato dalle autorità competenti (debitamente legalizzato) che attesti la perdita del certificato originale.

Inoltre dovrà unirsi alla domanda un vaglia postale di L. 50 a favore del procuratore del registro di Roma per pagamento della tassa di « rinnovazione di certificato di abilitazione in radiotelegrafia ».

Art. 11.

Sono abrogati i decreti Ministeriali 20 novembre 1926, 2 aprile 1927, 17 dicembre 1927 e 9 febbraio 1929.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per la marina:
SIRIANNI.

Programma di esame per aspiranti al certificato di operatore radiotelegrafista di stazioni R. T. e R. F. a bordo delle navi mercantili italiane.

A) PARTE GENERALE.

1. *Principî di elettricità e magnetismo*:

Elettrostatica - Magnetismo - Correnti continue ed alternate, loro effetti e loro leggi - Unità di misure.

2. Generatori di corrente continua e alternata e motori elettrici.
3. Trasformatori e convertitori.
4. Strumenti di misura - Metodi e dispositivi più usuali per la misura di correnti continue ed alternate.
5. Principî di termodinamica - Motori a benzina e ad olio pesante.
6. Nozioni generali di acustica, di telegrafia (telegrafo Morse) e di telefonia.
7. Generalità e nozioni teoriche elementari sulle onde elettromagnetiche.
Scarica del condensatore - Circuiti oscillanti ad alta frequenza - Onde elettromagnetiche, smorzate e persistenti - Resistenza dei circuiti ad alta frequenza.
Bobine d'induttanza e condensatori per radiotelegrafia - Livellatori di corrente - Filtri.
Accoppiamento dei circuiti oscillanti - Ondametri.
Risonanza elettrica - Curve di risonanza - Sintonizzazione dei circuiti.
Irradiazione, propagazione e ricezione delle onde elettromagnetiche.
Aerei, telai e collegamento con la terra.
Atmosferici.
8. Teoria della valvola termojonica e sue applicazioni.
9. Apparecchi e dispositivi impiegati per le misure che più occorrono in radiotelegrafia.
10. Geografia generale delle cinque parti del mondo, specialmente delle principali comunicazioni elettriche con fili e senza fili, quali risultano dalle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale dell'Unione radiotelegrafica di Berna, nonchè delle più importanti linee di navigazione marittima.

B) Impianti e apparecchi.

1. Impianti elettrogeneratori per il funzionamento delle stazioni R. T. e R. F. a bordo delle navi mercantili - Schemi dei circuiti e norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.
2. Apparecchi trasmittenti a scintilla in uso sulle navi mercantili.
Principî su cui si basano.
Schemi dei circuiti e norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.
3. Apparecchi trasmittenti radiotelegrafici e radiotelefonici a valvola, in uso sulle navi mercantili.
Principî su cui si basano.
Schemi dei circuiti e norme pratiche di esercizio - Manutenzione e localizzazione dei guasti.
4. Apparecchi riceventi in uso sulle navi mercantili.
Principî su cui si basano.
Norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.
5. Installazioni radiogoniometriche in uso sulle navi mercantili.
Principî su cui si basano.
Errori e loro determinazione - Schemi dei circuiti e norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.
6. Apparecchi e dispositivi per il segnale di allarme automatico.
Principî su cui si basano.
Schemi dei circuiti e norme pratiche di esercizio, manutenzione e localizzazione dei guasti.
7. Dispositivi di protezione contro i disturbi nella ricezione.
8. Norme pratiche di sintonizzazione dei circuiti.
9. Tipi di aerei in uso nelle stazioni di bordo e prese di terra.
10. Effetti fisiologici dell'alta tensione - Pericoli dell'alta tensione e precauzioni da prendere.
Dispositivi di protezione dei circuiti oscillatori.

C) Legislazione e regolamenti.

1. Legislazione radiotelegrafica internazionale e interna vigente per il servizio radio-marittimo, compresa la parte della Convenzione e dei regolamenti sulla sicurezza della vita umana in mare concernente la radiotelegrafia. Legislazione telegrafica internazionale ed interna applicabile ai radiotelegrammi.
Procedura da seguire per l'accettazione, l'avviamento, lo scambio e il recapito della corrispondenza.
Procedura per i rilevamenti radiogoniometrici. Norme per la tassazione dei radiotelegrammi. Conoscenza delle monete in uso negli Stati più importanti.

Abbreviazioni di servizio.

2. Organizzazione del servizio R. T. marittimo nazionale e dei servizi speciali nell'interesse della navigazione marittima (radiogoniometri, radiofari, servizi metereologici, segnali orari, avvisi ai naviganti). Frequenze assegnate a detti servizi. Semafori e loro organizzazione.

D) Lingue estere (facoltative).

L'esame (facoltativo) consisterà nelle lingue inglese e spagnuola che il candidato dovrà dimostrare di sapere usare correttamente, specie in relazione alle esigenze del servizio.

E) Parte complementare per l'abilitazione al servizio di radiotelefonista.

1. Principî fondamentali di radiotelefonia - Modulazione.
2. Cenni sui condensatori e sui trasformatori impiegati in radiotelefonia - Descrizione dei microfoni, dei ricevitori telefonici, degli altoparlanti e loro funzionamento.
3. Descrizione dei tipi di stazioni radiotelefoniche trasmittenti di piccola potenza impiegati a bordo delle navi. Principî su cui si basano gli apparecchi e norme pratiche di regolazione e di funzionamento.
4. Apparecchi radioriceventi in uso a bordo delle navi equipaggiate con stazioni trasmittenti di piccola potenza. Principî su cui si basano e norme pratiche di regolazione e di funzionamento.
5. Norme legislative e regolamentari sia internazionali che interne concernenti lo scambio delle comunicazioni radiotelefoniche, nonchè le norme stabilite nei riguardi di dette comunicazioni ai fini della sicurezza della vita umana.
Tassazione dei radiotelegrammi trasmessi o ricevuti telefonicamente.
Nomenclatura internazionale delle stazioni R. T.
Termini convenzionali usati per il traffico nei servizi di navigazione aerea.
6. Organizzazione dei servizi R. T. nazionali per le esigenze della navigazione marittima e dei servizi speciali ad essi inerenti.
Frequenze assegnate a detti servizi. Registrazioni stabilite circa l'uso del tipo d'onda A = 3 per quanto concerne i servizi mobili.

Visto, *il Ministro per le comunicazioni:*
Ciano.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

R. Istituto sperimentale delle comunicazioni - Sezione P. T. T.

ESTRATTO del certificato internazionale di radiotelegrafista di . . . . . . classe per il disimpegno del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.

Prospetto degli esami sostenuti dal sig. . . . . *di* . . . . . . *nato a* . . . . *il* . . . .

SESSIONE di esame	Prove di ricezione e di trasmissione						Prove scritte orali e pratiche	Prove facoltative di lingue estere				Idoneo per il certificato internazionale	*Annotazioni*
	Ricezione R. T.			Trasmissione R. T.									
	Velocità			Velocità									
	Linguaggio convenuto	Lingua nazionale	Qualifica (1)	Linguaggio convenuto	Lingua nazionale	Qualifica	Media complessiva (2)	Lingua (3)	Scritto (2)	Orale (2)	Media (2)	(4)	

Nelle prove pratiche di radiotelefonista il candidato ha conseguito la qualifica di.............. per la ricezione, e di .... per la trasmissione.

In base al risultato degli esami viene rilasciato al sig .... il presente certificato di radiotelegrafista di ...... classe, per il disimpegno del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili (art. 7 del Regolamento generale annesso alla Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington del 1927). Al titolare del presente certificato è fatto obbligo di mantenere e assicurare il segreto della corrispondenza.

Roma ....

La Commissione:

.... (Presidente)

.... (Membro) .... (Membro)

Visto, *Il Ministro per le comunicazioni*
CIANO.

(1) Ottimo, buono o sufficiente.
(2) In trentesimi.
(3) Inglese, tedesco, spagnuolo.
(4) Di 1ª o di 2ª classe.

(5481)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 3390-253.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Badalig Giovanni fu Antonio e della fu Orsola Visin, nato a Salcano il 20 giugno 1862 e residente a Gorizia, via Lunga, 48, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Badalig Apollonia di Giovanni Podgornik, nata a Canale il 15 febbraio 1864, moglie;

Badalig Paola Teresa, nata ad Aidussina il 29 giugno 1901, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà noticato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3613)

N. 3390-252.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Badalig Maria fu Antonio e della fu Rosa Persia, nata a Moncorona (Gorizia) il 3 agosto 1891 e residente a Gorizia, via Grazigna, 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Badalig Daniele Angelo di Maria, nato a Gorizia il 9 dicembre 1919, figlio;

Badalig Maria di Maria, nata a Gorizia il 4 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3614)

N. 3390-247.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Badalic Giuseppina di Badalic Orsola, nata a Komenda (Lubiana) il 20 gennaio 1917 e residente a Gorizia, via Lunga, 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3619)

N. 3390-258.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Badalig Rodolfo fu Antonio e di Rosa Persic, nato a Gorizia (Moncorona) il 17 marzo 1879 e residente a Gorizia, Salcano (Moncorona), 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Badali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Badalig Luigia fu Michele Leban, nata a Moncorona il 19 giugno 1879, moglie;

Badalig Gisella, nata a Moncorona il 2 maggio 1905, figlia;

Badalig Paolo Antonio, nato a Moncorona il 28 giugno 1907, figlio;

Badalig Venceslao, nato a Moncorona il 23 settembre 1902, figlio;

Badalig Augusto, nato a Moncorona l'11 settembre 1909, figlio;

Badalig Antonio, nato a Moncorona il 28 dicembre 1911, figlio;

Badalig Daniela, nata a Mancorona il 18 marzo 1915, figlia;

Badalig Rodolfo, nato a Sobenja Vas il 18 ottobre 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3620)

N. 3390-261.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

I cognomi della signora Baloh Agnese ved. Battig fu Luca e di Covacic Maria, nata a Santa Lucia di Tolmino il 22 gennaio 1863 e residente a Gorizia, via Salcano, 10, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ved. Batti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3621)

N. 3390-259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.na Balog Cristina di Francesco e di Bremec Giuseppina, nata a Santa Lucia di Tolmino il 19 luglio 1904 e residente a Gorizia, via Dreossi, 18, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3622)

N. 3390-260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Baloh Matilde fu Giuseppe e di Boriancic Carolina, nata a Bergogna il 23 luglio 1900 e residente a Gorizia, via Boschetto, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ballocchi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3623)

N. 3390-383.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Lazic Carolina ved. Batistic fu Giovanni e della fu Marianna Simsig, nata a Gorizia il 22

febbraio 1877 e residente a Gorizia, via San Pietro, 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Batistic Augusto fu Pietro, nato a Gorizia il 22 dicembre 1907, figlio;

Batistic Giuseppe fu Pietro, nato a Gorizia il 27 febbraio 1909, figlio;

Batistic Pierina fu Pietro, nata a Gorizia il 30 giugno 1911, figlia;

Batistic Stanislao fu Pietro, nato a Gorizia il 28 maggio 1913, figlio;

Batistic Luigi fu Giovanni, nato a Gorizia il 6 giugno 1902, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3625)

N. 3390-382.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Leopoldo di Giovanni e fu Maria Micheli, nato a Gorizia il 13 novembre 1882 e residente a Gorizia, via Campi n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Battistig Giuseppina di Leopoldo e fu Amalia Macuz, nata a Gorizia il 16 marzo 1911, figlia;

Battistig Anna di Leopoldo e fu Amalia Macuz, nata a Gorizia il 3 agosto 1913, figlia;

Battistig Irma di Antonio Trusnoviz, nata a Gorizia il 13 gennaio 1897, seconda moglie;

Battistig Irma Nicolina di Leopoldo e di Irma, nata a Gorizia il 18 giugno 1918, figlia;

Battistig Carlo di Leopoldo e di Irma, nato a Gorizia il 19 settembre 1922, figlio;

Battistig Isabella di Leopoldo e di Irma, nata a Gorizia il 18 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3626)

N. 3390-395.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battistig Maria ved. Spazzapan fu Andrea e di Maria Bressan, nata a Gorizia il 22 luglio 1846 e residente a Gorizia, Castello II n. 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3627)

N. 3390-396.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistig Luigi fu Francesco e fu Steffani Caterina, nato a Gorizia il 23 settembre 1870 e residente a Gorizia, via Alvarez n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3628)

N. 3390-397.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battistic Lucia ved. Cescut di Giovanni e fu Orsola Furlan, nato a Merna il 24 aprile 1872 e residente a Gorizia, via Vogel n. 2/I, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3629)

N. 3390-398.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Francesco fu Antonio e fu Caterina Trampuz, nato a Temenizza il 18 aprile 1858 e residente a Gorizia, frazione Vertoiba di sotto n. 220, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3630)

N. 3390-399.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Skodnik Maria ved. Batistic fu Stefano e fu Berlot Maria, nata a Canale il 6 agosto 1859 e residente a Gorizia, frazione Salcano n. 74, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Francesco fu Antonio, nato a Gorizia il 28 marzo 1886, figlio;

Batistic Giuseppina fu Antonio, nata a Gorizia il 13 giugno 1916, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3631)

N. 3390-400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Battistig Ernesta ved. Boschian fu Giuseppe e fu Gioseffa Camsceg, nata a Gorizia il 18 aprile 1880 e residente a Gorizia, via Morelli, 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3632)

N. 3390-401.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto,

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Bizjak Giuseppina ved. Batistic fu Andrea e fu Gerchic Maria, nata a Gorizia il 2 maggio 1879 e residente a Gorizia, frazione Vertoiba di sopra n. 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Vera Giuseppina fu Giovanni, nata a Gorizia il 2 settembre 1908, figlia;

Batistic Floriana Giuliana fu Giovanni, nata a Gorizia il 14 marzo 1914, figlia;

Batistic Francesca Giovanna fu Giovanni, nata a Razna Dolina (Jugoslavia) il 28 gennaio 1917, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3633)

N. 3390-402.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Peteian Maria ved. Batistic fu Giovanni e fu Luigia Pelicon, nata a Merna il 6 maggio 1880 e residente a Gorizia, frazione San Pietro n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Paolina fu Giuseppe e fu Zian Caterina, nata a Gorizia il 1° gennaio 1906, figliastra;

Batistic Federico fu Giuseppe e di Maria Peteian, nato a Gorizia il 18 luglio 1911, figlio;

Batistic Palmira fu Giuseppe e di Maria Peteian, nata a Gorizia il 31 marzo 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 23 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3634)

N. 3390-351.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic Cecilia in Stepancic di Andrea e di Orsola Kovac, nata a Vertoiba (Gorizia) il 13 gennaio 1902 e residente a Ranziano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3635)

N. 3390-352.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Batistic ved. Giovanna fu Francesco Lasic e fu Teresa Nemec, nato a Vertoiba il 20 luglio 1881 e residente a Gorizia, fraz. Vertoiba di sopra n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Angela fu Gottardo, nata a Vertoiba il 29 agosto 1903, figlia;

Batistic Floriano fu Gottardo, nato a Vertoiba il 13 settembre 1906, figlio;

Batistic Maria fu Gottardo, nata a Vertoiba il 31 marzo 1912, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3636)

N. 3390-353.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Ferdinando fu Andrea e fu Caterina Brisk, nato a Gorizia il 27 marzo 1878 e residente a Gorizia, S. Andrea n. 61, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Francesca fu Matteo Cingerli, nata a Gorizia il 25 aprile 1879, moglie;
Batistic Rosalia, nata a Gorizia il 30 agosto 1902, figlia;
Batistic Pierina, nata a Gorizia il 28 giugno 1907, figlia;
Batistic Andreana, nata a Gorizia il 18 agosto 1910, figlia;
Batistic Ferdinando, nato a S. Lenard (Marburgo) il 27 luglio 1917, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3637)

N. 3390-354.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Angelo fu Giuseppe e di Maria Petejan, nato a Gorizia il 29 agosto 1909 e residente a Gorizia, Vertoiba di Sopra n. 73, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Batistic Augusta fu Giuseppe Cerne, nata a Gorizia il 27 dicembre 1911, moglie;
Batistic Agostino, nato a Gorizia il 7 ottobre 1930, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3638)

N. 3390-355.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Battistic Antonio fu Giovanni e fu Teresa Trobian, nato a Gorizia il 14 giugno 1878 e residente a Gorizia, via Cocevia n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Battistic Antonia fu Michele Cristiancic, nata a Gorizia il 19 dicembre 1884, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3639)

N. 3390-356.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Batistic Antonio fu Giuseppe e fu Maria Arcon, nato a Gorizia il 15 giugno 1872 e residente a Gorizia, via Br. Cuneo n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battisti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Batistic Anna fu Biagio Miklus, nata a Gorizia il 23 gennaio 1877, moglie;

Batistic Antonio, nato a Gorizia il 1° settembre 1922, figlio;

Batistich Ludmilla, nata a Gorizia il 1° maggio 1909, figlia;

Batistic Edvige, nata a Gorizia il 24 aprile 1911, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3640)

N. 3390-357.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina De Battistic Augustina fu Giuseppe e fu Mozetic Augusta, nata a Gorizia il 14 dicembre 1905 e residente a Gorizia, Salcano 68, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « De Battisti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: TIENGO.

(3641)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 25 giugno 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Chienes, provincia di Bolzano.

(5515)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

ISPETTORATO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Norme per l'iscrizione nell'albo dei fornitori della Regia aeronautica.

Alle norme per l'iscrizione nell'albo dei fornitori della Regia Aeronautica (Ispettorato di commissariato militare), inserite nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 in data 22 marzo 1930-VIII vengono apportate le seguenti aggiunte:

Gruppo vestiario.

Lettera *b*, n. 7: panno albagio.

Gruppo materiali e oggetti di casermaggio.

20. Impianti frigoriferi.
21. Sapone.

Gruppo viveri.

1. Generi alimentari: pasta, formaggio, ecc.

Roma, 28 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(5486)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Palazzolo Acreide-Castelluccio (Siracusa).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 6 luglio 1931 è stato approvato lo statuto del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Palazzolo Acreide-Falabia-Castelluccio (Siracusa), secondo il testo deliberato il 21 luglio 1929 dall'assemblea degli interessati.

(5509)

Costituzione del Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Palazzolo Acreide-Castelluccio (Siracusa).

Con R. decreto 25 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno successivo al registro 15, foglio 25, è stato costituito, con sede a Palazzolo Acreide in provincia di Siracusa, il Consorzio per la costruzione della strada di trasformazione fondiaria Palazzolo Acreide-Falabia-Castelluccio.

(5510)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria del Tavoliere Centrale della Puglia (Foggia).

Con decreto Ministeriale n. 2346 in data 30 giugno 1931 è stato approvato lo statuto del Consorzio per la trasformazione fondiaria del Tavoliere Centrale della Puglia (6° bacino) con sede a Foggia.

(5511)

Nomina del presidente del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Istria.

Con decreto Reale del 21 maggio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1931-IX, al registro n. 15, foglio n 28, è stato nominato presidente del Consorzio per la trasformazione fondiaria dell'Istria, l'on gr uff. dott. Cesare Mori, senatore del Regno, in sostituzione del dott. Leone Leone.

(5512)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 30 giugno 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Castelli cav uff. Achille a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Milano

Poggiali ing Giovanni a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Firenze.

Parisio on marchese avv Pietro a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Benevento.

Regruto Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Aosta

Dal Ferro Alberto a presidente della Federazione provinciale fascista del commercio di Vicenza.

(5534)

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 26 giugno 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig Anton Camillo Calamai a presidente dell'Unione industriale locale fascista di Prato.

Ettorre Vito Michele a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Matera

Martino Stefano a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Bari.

De Pellegrini Daniele a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Belluno.

Bordi Sante a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Benevento.

Migliacci Eliseo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Como.

Melani Angelo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Pistoia

Tnea Umberto a segretario del Sindacato provinciale fascista dei piccoli coltivatori diretti di Alessandria

Cardona Mario a segretario del Sindacato provinciale fascista dei piccoli coltivatori diretti di Cagliari

Fazio Antonino a segretario del Sindacato provinciale fascista dei piccoli coltivatori diretti di Palermo

Neri Amedeo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei piccoli coltivatori diretti di Siena.

De Mercurio dott Giovanni a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Bologna.

Perri dott. Nicola a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Potenza.

Fuzzi ing Arnaldo a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Forlì

Turina ing. Alberto a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Pola.

De Cinque on. avv. Ferdinando a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Bologna.

Barbieri Giuseppe a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Grosseto.

Gori Fulvio a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di La Spezia.

Casucci G Battista a segretario del Sindacato provinciale fascista degli impiegati di aziende commerciali di Arezzo.

(5535)

Si comunica che con decreti Ministeriali, in data 4 luglio 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Sig Ferruccio Ferazzani a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Pesaro.

Sig. Sesto Sordini a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Macerata.

Sig Augusto Maran a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Ferrara.

Sig Carlo Consolini a segretario del Sindacato provinciale fascista dei coloni e mezzadri di Brescia.

Dott. Ugo Nucci a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Pistoia.

Avv Alfredo Armuzzi a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Ravenna.

Avv. Mario Giaretta a segretario del Sindacato fascista degli avvocati e procuratori di Vicenza.

(5536)

Si comunica che con decreti Ministeriali in data 6 luglio 1931, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

Nicola Manganaro a segretario del Sindacato provinciale fascista dei salariati e braccianti di Bolzano

Piero Gallo a segretario dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti del commercio di Reggio Emilia.

Spegazzini dott Ferdinando a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Milano.

Trivini Bellini dott. Dino a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Treviso.

Rudi dott Ugo a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Verona

Marcello dott. Domenico Federico a segretario del Sindacato provinciale fascista dei farmacisti di Como.

Bolognini dott. ing Giuseppe a segretario del Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Brindisi.

(5537)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 149.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 luglio 1931 - Anno IX

Francia	75.07	Oro	368.57
Svizzera	371.25	Belgrado	33.80
Londra	92.959	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.702	Albania (Franco oro).	368 —
Spagna	182.75	Norvegia	5.112
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.437	Svezia	5.122
Vienna (Schillinge)	2.684	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.60	Danimarca	5.112
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	72.20
Peso Argentino Oro	13.615	Rendita 3.50 % (1902).	66.50
Peso Argentino Carta	5.99	Rendita 3 % lordo	43 —
New York	19.102	Consolidato 5 %	80.975
Dollaro Canadese	19.06	Obblig Venezie 3.50 %.	79.475

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso concernente la 21ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 per cento netto.

Si notifica che nel giorno di sabato 1° agosto p. v., alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito, n 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 21ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto, di prima e seconda categoria, create con la legge 15 maggio 1910, n. 228

Le obbligazioni da estrarsi, secondo la tabella di ammortamento, sono in numero di 5600 per ciascuna categoria

I numeri delle obbligazioni estratte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5531)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dal 1° al 15 maggio 1931 - Anno IX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Aquila	Aquila	S	—	1
Bari	Gravina	O	—	1
Bergamo	Gandino	B	—	1
Bolzano	Bressanone	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Cosenza	Acri	B	—	1
Enna	Nicosia	B	—	1
Firenze	Fiesole	B	—	1
Id.	Fucecchio	B	—	1
Foggia	Vico Garganico	O	1	—
Frosinone	Pontecorvo	B	—	1
Grosseto	Roccalbegna	B	1	1
Milano	Cerro Maggiore	B	—	1
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Rozzano	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Novara	Pettenasco	B	—	1
Pavia	Dorno	B	—	1
Id.	Menconico	B	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id	Cisterna	B	1	—
Id	Civitavecchia	B	1	—
Id	Minturno	B	1	—
Id	Palestrina	B	1	—
Id	Priverno	B	—	1
Salerno	Buccino	O	—	1
Taranto	Ginosa	B	—	1
Id	Massafra	Co	1	—
Torino	Mathi	B	—	1
Trieste	Senosecchia	B	—	1
Vercelli	Livorno Ferraris	B	—	1
			9	26
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Feltre	B	—	1
	Afta epizootica.			
Alessandria	Frassineto Po	B	1	—
Id.	Mirabello	B	2	—
Id.	Ticineto Po	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Id.	Viguzzolo	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bari	Bari	B	3	1
Bergamo	Bergamo	B	1	2
Id.	Caravaggio	B	—	2
Id.	Romano di Lombard.	B	—	1
Bologna	Medicina	B	1	—
Id.	Ozzano	B	1	—
Brescia	Comezzano-Cizzago	B	—	2
Id.	Rodengo-Saiano	B	—	1
Catania	Calatabiano	B	—	1
Id.	Mascali	B	—	1
Como	S. Fermo della Batt.	B	1	—
Id.	Seprio	B	—	1
Id.	Valmorea	B	1	—
Cremona	Soncino	B	2	—
Ferrara	Codigoro	B	—	2
Id.	Portomaggiore	B	1	—
Firenze	Firenze	B	—	1
Id.	Gambassi	B	—	1
Id.	Prato in Toscana	B	—	2
Foggia	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Forlì	Rimini	B	—	1
Milano	Desio	B	—	1
Id.	Melegnano	B	—	1
Id.	Montanaso Lombardo	B	—	1
Id.	Vizzolo Predabissi	B	—	1
Modena	Carpi	B	2	—
Id.	Soliera	B	—	2
Novara	Barengo	B	—	5
Id.	Bellinzago	B	1	—
Id.	Galliate	B	—	4
Padova	Aczer Grande	B	—	1
Id.	Candiana	B	2	—
Id.	Padova	B	2	—
Id.	Vigodarzere	B	2	—
Parma	Noceto	B	—	1
Id.	Torrile	B	1	—
Pavia	Bascapè	B	2	—
Id.	Cava Manara	B	—	1
Id	Cerreto	B	1	—
Pesaro e Urbino	Mondolfo	B	1	—
Piacenza	Alseno	B	—	1
Id.	Piacenza	B	1	—
Id.	Podenzano	B	2	—
Id.	Sarmato	B	1	—
Ravenna	Lugo	B	—	1
Reggio Emilia	Casalgrande	B	1	—
Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Poviglio	B	2	1
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	S. Martino in Rio	B	1	—
Id.	Scandiano	B	2	—
Savona	Savona	B	1	3
Sondrio	Mese	B	—	1
Torino	Bussoleno	B	—	1
Id.	Carmagnola	B	—	1
Varese	Gemonio	B	1	—
Id.	Travedona	B	1	—
Venezia	Campolongo Maggiore	B	1	—
Vercelli	Pezzana	B	—	1
Verona	Caprino Veronese	B	1	—
Id.	Zimella	B	—	1
Vicenza	Schio	B	—	2
			49	52

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.				
Aquila	Poggio Picenze	S	—	1
Arezzo	Arezzo	S	—	2
Id.	Bucine	S	—	1
Id.	Cortona	S	1	2
Id.	Lucignano	S	—	1
Ascoli Piceno	Monte Urano	S	—	1
Bari	Gioia del Colle	S	—	1
Bergamo	Brignano d'Adda	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	3
Id.	Budrio	S	1	—
Id.	Castelmaggiore	S	—	1
Id.	S. Agata	S	1	2
Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Gargazzone	S	—	1
Brescia	Dello	S	—	1
Brindisi	Fasano	S	—	1
Campobasso	Portocannone	S	—	1
Catanzaro	Strongoli	S	—	1
Chieti	Lanciano	S	13	4
Cosenza	S. Pietro in Guarano	S	—	2
Cuneo	Centallo	S	—	1
Foggia	Castel. della Daunia	S	1	—
Id.	Orsara di Puglia	S	—	4
Id.	Pietramontecorvino	S	—	1
Id.	Serracapriola	S	3	—
Id.	Volturino	S	—	3
Forlì	Meldola	S	1	—
Id.	Santa Sofia	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	4
Grosseto	Civitella	S	1	—
Milano	Codogno	S	—	1
Modena	Castelvetro	S	1	—
Id.	Modena	S	2	1
Id.	Nonantola	S	1	—
Novara	Baveno	S	1	—
Padova	Candiana	S	—	1
Parma	Fontevivo	S	2	—
Pavia	S. Mart. Siccomario	S	—	1
Perugia	Perugia	S	—	5
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Pola	Lussinpiccolo	S	—	2
Id.	Neresine	S	—	5
Id.	Pirano	S	—	1
Id	Pola	S	—	1
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio di Calabria	Cittanova	S	—	3
Reggio Emilia	Brescello	S	1	—
Id.	Guastalla	S	1	1
Roma	Roma	S	1	—
Taranto	Martina Franca	S	1	1
Teramo	Colledara	S	—	1
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	3
Id.	S. Omero	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	2
Terni	Otricoli	S	1	—
Trento	Aldeno	S	—	1
Id.	Beseno	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Taio	S	—	1
Trieste	Trieste	S	7	—
Udine	Bagnaria Arsa	S	—	2
Id.	Palmanova	S	—	2
Id.	Udine	S	—	1
Verona	Verona	S	—	1
Vicenza	Malo	S	—	1
			41	85

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Morva.				
Campobasso	Palata	E	1	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	2	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
Roma	Roma	E	—	2
			6	2
Farcino criptococcico.				
Avellino	Contrada	E	1	—
Id.	Lauro	E	—	1
Id.	Montoro Inferiore	E	2	—
Bari	Barletta	E	1	—
Id.	Capurso	E	—	1
Id.	Valenzano	E	1	—
Campobasso	Boiano	E	2	—
Catania	Misterbianco	E	—	1
Id.	Riposto	E	1	—
Foggia	Foggia	E	—	1
Messina	Messina	E	2	—
Id.	Villafranca Sicula	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	1
Id.	Frattamaggiore	E	2	—
Id.	Giugliano	E	2	—
Id.	Gragnano	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	4	—
Id.	Napoli	E	4	—
Id.	Palma Campania	E	5	1
Id.	Poggiomarino	E	3	1
Id.	S. Maria Capua Vet.	E	6	—
Id.	Torre Annunziata	E	3	—
Id.	Trentola	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	9	2
Ragusa	S. Croce Camerina	E	1	—
Salerno	Agropoli	E	—	2
Id.	Battipaglia	E	1	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	2
Id.	S. Maria Capua Vet.	E	1	—
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Siano	E	1	—
			61	15
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	—	11
Id.	Id.	Fl	—	2
Bergamo	Bergamo	Cn	—	2
Id.	Zogno	Cn	—	1
Campobasso	Palata	Cn	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cn	—	1
Cremona	Cremona	Fl	—	1
Napoli	Afragola	Cn	—	1
Id.	Castel Cisterna	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Marigliano	Cn	—	1
Id.	Mugnano	Cn	—	2
Id.	Napoli	Cn	—	17
Id.	Portici	Cn	—	4

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rabbia.*			
Napoli	Soresina	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	3
Palermo	Palermo	Cn	—	1
Ragusa	Ragusa	Cn	—	1
Taranto	Sava	Cn	—	1
Terni	Montefranco	Cn	1	—
			1	53
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	2	1
Aquila	Aielli	O	2	—
Id.	Aquila	O	3	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Id.	Corfinio	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	1	—
Id.	Scurcola	O	1	1
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	3	—
Id.	Bussi	E	3	—
Id.	Campobasso	E	6	—
Id.	Campodipietra	E	1	—
Id.	Cercemaggiore	E	1	1
Id.	Fossalto	E	5	—
Id.	Guardiaregia	E	1	—
Id.	Guglionesi	E	1	—
Id.	Ielsi	E	2	—
Id.	Pietracatella	O	1	—
Id.	Ripabottoni	E	1	—
Id.	S. Giovanni in Galdo	E	1	—
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Bovino	O	2	—
Id.	Castellucio dei Sauri	O	—	1
Id.	Castelluccio Val Mag.	O	1	—
Id.	Rignano Garganico	O	1	—
Id.	Sansevero	O	—	1
Id.	Volturino	O	—	1
Frosinone	Veroli	O	—	1
Grosseto	Manciano	O	1	—
Macerata	Castelsantangelo	O	—	3
Id.	Pieve Torina	O	1	—
Id.	Visso	O	—	5
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	Gubbio	O	1	—
Id.	Spoleto	O	2	—
Rieti	Accumoli	O	1	—
Id.	Amatrice	O	5	—
Id.	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Poggio Bustone	O	1	—
Id.	Rieti	O	2	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Licenza	O	1	—
Id.	Genazzano	O	1	—
Id.	Nemi	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Roiate	O	1	—
Id.	Roma	O	14	2
Id.	Tivoli	O	1	—
Id.	Vicovaro	O	1	—
Id.	Zagarolo	O	1	—
Salerno	Buccino	O	2	—
Id.	Romagnano al Monte	O	3	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	18	—
Teramo	Torricella Sicura	O	10	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*			
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	4	—
Viterbo	Bassano di Sutri	O	1	—
Id.	Bassanello	O	1	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	1	—
Id.	Corchiano	O	1	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	O	3	—
Id.	Vitorchiano	O	3	—
			144	17
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Catania	Vizzini	O		
Foggia	Rignano Garganico	Cp	1	—
Forlì	Cesena	O	1	—
Pesaro e Urbino	S. Agata Feltria	O	1	—
			2	2
			5	2
	Aborto epizootico.			
Arezzo	Lucignano	B	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Cortina d'Ampezzo	B	1	—
Id.	Feltre	B	2	—
Id.	Longarone	B	1	—
Id.	Mel	B	8	—
Id.	Pieve di Cadore	B	2	—
Id.	S.ta Giustina	B	1	—
Id.	Sedico	B	1	—
Id.	Trichiana	B	1	—
Bologna	Castiglione	B	1	—
Id.	Malalbergo	B	—	1
Id.	Medicina	B	1	—
Id.	Molinella	B	1	2
Id.	Ozzano	B	1	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	1	—
Id.	Sant'Agata	B	—	2
Bolzano	Ultimo	B	—	1
Catania	Catania	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	—	3
Id.	Copparo	B	—	1
Grosseto	Massa Marittima	B	—	1
Modena	Bomporto	B	1	—
Id.	Carpi	B	8	—
Id.	Castelnuovo Rangone	B	2	—
Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Maranello	B	3	—
Id.	Modena	B	20	—
Id.	Nonantola	B	2	—
Id.	Ravarino	B	4	—
Novara	Novara	B	1	—
Parma	Collecchio	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue Aborto epizootico.			
Parma	Fontevivo	B	6	—
Id.	S. Lazzaro	B	2	—
Piacenza	Castell'Arquato	B	—	1
Id.	Castel S. Giovanni	B	—	1
Reggio Emilia	Guastalla	B	1	—
Id.	Montecchio	B	2	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	S. Martino	B	2	—
Rovigo	Crespino	B	1	—
Treviso	Cornaredo	B	—	1
Id.	Treviso	B	—	2
Venezia	S. Stino di Livenza	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	1	—
			84	17
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Pratovecchio	B	1	—
Id.	Sansepolcro	B	—	1
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	1	—
Padova	Codevigo	B	—	3
Roma	Roma	B	—	1
			2	6
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza	B	—	1
Bologna	Marzabotto	B	—	1
Id.	Molinella	B	—	1
Ferrara	Copparo	B	—	2
Modena	S. Cesario	B	—	1
Novara	Casalino	B	—	1
Udine	Tarvisio	B	—	1
			—	8
	Influenza del cavallo.			
Bergamo	Fontanella	E	—	1
Cremona	Acquanegra Cremon.	E	—	2
Id.	Granello Cremonese	E	—	3
			—	6
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Battipaglia	Bf	—	1
Id.	Eboli	Bf	—	1
			—	2
	Colera dei polli			
Ancona	Fabriano	P	—	1
Foggia	Monteleone di Puglia	P	—	2
Id.	Serracapriola	P	—	1
			—	4

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	24	34	35
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Afta epizootica	30	68	101
Malattie infettive dei suini	39	65	126
Morva	4	6	8
Farcino criptococcico	10	35	76
Rabbia	10	19	54
Rogna	14	73	161
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	4	7
Aborto epizootico	15	46	101
Tubercolosi bovina	4	6	8
Diarrea dei vitelli	6	7	8
Influenza del cavallo	2	3	6
Barbone dei bufali	1	2	2
Colera dei polli	2	3	4

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(5402)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifiche di Atti internazionali.

Addì 27 giugno 1931, il Ministro di Svezia in Roma, ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte del suo Governo della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Addì 1° luglio 1931, il Ministro di Finlandia in Roma, ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte del suo Governo della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Addì 2 luglio 1931, il Ministro dei Paesi Bassi in Roma ha proceduto al deposito delle ratifiche da parte del suo Governo della Convenzione di Roma del 2 giugno 1928 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

(5541)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 110 posti di vice segretario in prova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili;
Visto il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, approvato con R. decreto 2 febbraio 1913, n. 614;
Visto il R. decreto 19 marzo 1931, n. 252, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici per il personale dell'Amministrazione dell'interno;
Considerato che le domande presentate per l'ammissione al concorso bandito con decreto Ministeriale 1° aprile 1931, ai sensi del R. decreto 12 dicembre 1930, n. 1733, sono in numero di 18 e che qualora anche tutti i concorrenti superassero l'esame rimarrebbe sempre una larga disponibilità di posti, oltre quelli messi a concorso col presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per l'ammissione di 110 vicesegretari in prova (gruppo *A*) nell'Amministrazione dell'interno, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopra citate e nelle seguenti.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 maggio 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, il tutto diminuito del 12 % a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per potere essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire alla Prefettura della Provincia nella quale risiedono e non oltre il 15 settembre 1931 i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 5;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 30, alla data del presente decreto, salvo le eccezioni stabilite per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra dagli articoli 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente avviso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore ai tre mesi a quella del presente avviso, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

5° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

6° certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) del diploma finale rilasciato dall'Istituto di scienze sociali di Firenze, prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale istituto superiore di scienze sociali Cesare Alfieri, o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al predetto riconoscimento;

b) della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;

9° tessera di iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati ex combattenti, e agli invalidi e minorati di guerra, e ai minorati per la causa nazionale, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo per il titolo originale di studio

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo della Prefettura della Provincia ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di foglio di identità personale rilasciato dalla Prefettura nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 4.

Gli esami verteranno sulle materie contenute nel seguente programma:

1. Diritto civile.
2. Diritto costituzionale.
3. Diritto amministrativo.
4. Economia politica e scienza delle finanze.
5. Diritto penale (libro I) e procedura penale.
6. Diritto commerciale.
7. Nozioni di diritto corporativo.
8. Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.
9. *a*) legge elettorale politica;
b) legislazione sulla stampa;
c) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede;
d) ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato;
e) attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale;
f) legge sul contenzioso amministrativo;
g) legge sui conflitti di attribuzione;
h) legge comunale e provinciale e relativo regolamento;
i) leggi sull'ordinamento podestarile e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione provinciale;
l) ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti;
m) legge e regolamento della pubblica sicurezza;
n) leggi e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
o) legislazione sull'Opera nazionale Balilla;
p) legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e relativo regolamento;
q) linee generali del sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;
r) nozioni generali sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
s) leggi sulle opere pubbliche;
t) disposizioni legislative sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;
10. Una lingua straniera (francese, inglese, tedesco) a scelta del concorrente che dovrà dar prova di saper tradurre dall'italiano in francese o dal tedesco o dall'inglese in italiano.

L'esperimento orale può cadere su tutto il programma; gli scritti, sulle sole materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel mese di novembre 1931 nei giorni che saranno fissati con successivo decreto.

Art. 6.

Il prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 giugno 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(5538)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 375 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 4 giugno 1931, n. 828, che concede la facoltà di bandire un concorso ai posti di ufficiale giudiziario in deroga alle vigenti disposizioni;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, contenente l'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso a 375 posti di ufficiale giudiziario di pretura negli uffici giudiziari del Regno.

A tale concorso possono prender parte esclusivamente:

1° con dispensa dal limite di età prescritto per l'ammissione ai concorsi e dal titolo di studio richiesto:

a) i commessi degli ufficiali giudiziari che, debitamente autorizzati, prestino servizio almeno dal 31 dicembre 1928;

b) gli uscieri di conciliazione, che non siano messi comunali, e che prestino ininterrotto servizio da almeno dieci anni alla data del presente decreto;

c) gli avventizi assunti negli uffici giudiziari dei territori annessi dopo il 3 novembre 1918, attualmente in servizio, che esercitino ininterrottamente compiti propri dei ruoli di gruppo *C*, almeno dal 31 dicembre 1928, purchè siano ritenuti meritevoli dell'ammissione al concorso a giudizio insindacabile del Ministro per la giustizia;

2° con il limite di età prescritto dall'art. 5, n. 1, del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e con il titolo di studio di cui al n. 4 dell'articolo stesso, o con quello di cui all'art. 26 del Regio decreto sopra citato, gli uscieri di conciliazione in servizio almeno dal 31 dicembre 1928.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono presentare, entro il termine di giorni 100, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e durante l'orario di ufficio, al presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione risiedono, domanda su carta da bollo da L. 5, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati e vidimati a norma delle vigenti disposizioni:

1° copia dell'atto di nascita, da cui risulti alla data del presente bando di concorso:

a) per i candidati che si trovino nelle condizioni previste nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del numero 1 dell'art. 1 del presente decreto, di aver compiuto l'età di anni 21;

b) per i candidati che, invece, si trovino nelle condizioni indicate nel numero 2 dell'art. 1 del presente decreto, di aver compiuto l'età di anni 21 e non superata quella di 30; tale limite di età è elevato ad anni 35 per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 39 per gli invalidi di guerra.

La qualità di combattente o di invalido di guerra deve risultare da documento rilasciato dall'autorità competente;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di residenza;

5° certificato di sana costituzione fisica rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

Se l'aspirante sia affetto da imperfezioni fisiche, queste debbono essere esattamente specificate nel certificato.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve attestare che il richiedente possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario.

Il Ministro può disporre che l'aspirante sia sottoposto a visita di uno o più medici, all'uopo delegati, per accertare se sia idoneo a coprire il posto al quale aspira.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

6° certificato rilasciato:

a) per i commessi, dal capo dell'ufficio giudiziario presso cui il concorrente presta servizio, attestante l'attuale qualità di commesso, nonchè la data in cui fu concessa l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di commesso, giusta l'art. 85 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

b) per gli uscieri di conciliazione, dal presidente del Tribunale che li ha nominati, attestante l'attuale qualità di usciere di conciliazione, la data del provvedimento di nomina prescritto dall'art. 249 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, nonchè la durata del servizio ininterrottamente prestato;

c) per gli avventizi degli uffici giudiziari dei territori annessi, dal capo dell'ufficio cui sono addetti, attestante che sono stati assunti in servizio dopo il 3 novembre 1918, che esercitano ininterrottamente compiti propri dei ruoli di gruppo *C*, almeno dal 31 dicembre 1928, e che sono meritevoli dell'ammissione al concorso;

7° per i soli uscieri di conciliazione che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) del numero 1 dell'art. 1 del presente decreto, certificato del podestà attestante che non siano messi comunali;

8° per i soli uscieri di conciliazione, che si trovino nelle condizioni di cui al numero 2 dell'art. 1 del presente decreto, certificato di licenza tecnica o di licenza ginnasiale, o di passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico o di scuola commerciale; per i concorrenti che abbiano conseguito il titolo di studio a norma del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, certificato di aver conseguito l'ammissione alla prima classe degli istituti di secondo grado, o di aver conseguito la licenza dalla scuola commerciale o l'ammissione al primo corso dell'istituto commerciale.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

La domanda di ammissione al concorso deve indicare il domicilio del richiedente.

Art. 3.

Il Ministro per la giustizia decide insindacabilmente l'ammissione o la esclusione dei concorrenti.

Art. 4.

L'esame di concorso consiste in una prova scritta, e cioè nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile e di uno su nozioni di procedura penale, nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari.

Tale prova avrà luogo nel giorno e nelle sedi di Corte di appello che saranno indicate, mediante avvertenza pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno 15 giorni prima di quello che sarà stabilito per la prova stessa.

La prova orale avrà luogo in Roma nel Ministero della giustizia e si svolgerà:

a) su nozioni di procedura civile e penale;

b) sulla legge dell'ordinamento giudiziario;

c) sulle leggi di bollo e di registro e sui relativi regolamenti e sul Codice di commercio per la parte riguardante il servizio degli ufficiali giudiziari.

Art. 5.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra ed agli ex combattenti, gli aspiranti che hanno titolo di preferenza per l'art. 3 del R. decreto 4 giugno 1931, n. 828, e per l'art. 9 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, insieme ai documenti richiesti per l'ammissione al concorso, debbono presentare anche quelli attestanti di trovarsi nelle condizioni prescritte per aver diritto a preferenza, a parità di merito.

Art. 6.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati dichiarati idonei nell'ordine di classificazione in graduatoria oltre il numero dei posti messi a concorso.

Roma, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il Ministro: Rocco.

(5556)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a 38 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 21 marzo 1930, n. 219, che approva i nuovi ruoli per il personale finanziario;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 684, che disciplina le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1931, col quale è stato indetto un concorso per esame a 42 posti di vice-ragioniere nel ruolo della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza;

Ritenuto che sono state prodotte 10 domande pel concorso predetto;

Tenuto conto delle vacanze verificatesi successivamente al 24 gennaio 1931;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a n. 38 posti di volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza (gruppo *B*).

A norma del combinato disposto degli articoli 7 (3° comma) e 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, sono riservati agli ex combattenti, che risultino idonei nel presente concorso, n. 17 posti.

Art. 2.

Gli esperimenti consteranno di tre prove scritte e della prova orale, sulle materie specificate nell'unito programma (allegato *A*).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 22, 23 e 24 ottobre 1931 e si svolgeranno presso le Intendenze di finanza di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari; quelle orali seguiranno in Roma, presso il Ministero delle finanze in giorno da destinarsi.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono avere alla data del presente decreto, l'età non minore di 18 anni e non maggiore di 28.

Il limite massimo di età è elevato a 30 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, ed a 39 anni per i decorati al valore militare, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che, durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi.

La condizione dei limiti di età non è richiesta per coloro che sono impiegati di ruolo dello Stato, e così pure per il personale dipendente dal Ministero delle finanze in qualità di avventizio, giornaliero, cottimista od altra assimilabile.

Art. 4.

Gli aspiranti al concorso dovranno, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno presentare alla Intendenza di finanza della propria Provincia, domanda scritta e firmata di loro pugno su carta da bollo da L. 5.

Le Intendenze, riconosciute regolari e debitamente documentate le domande, le trasmetteranno man mano, con l'indicazione del giorno in cui furono presentate, alla Ragioneria generale dello Stato e, in ogni caso, non oltre il terzo giorno dalla scadenza del termine suddetto.

Gli impiegati di altre Amministrazioni faranno pervenire le domande stesse entro il termine suddetto, pel tramite della propria Amministrazione.

Nelle domande, gli aspiranti oltre a dichiarare di essere disposti a prestare servizio in qualunque residenza, dovranno:

a) indicare con precisione il domicilio e il recapito;

b) elencare i titoli ed i documenti allegati;

c) designare la sede, tra quelle indicate nell'art. 2, presso la quale intendono di sostenere le prove scritte.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere posti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7;

2° certificato su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente bando, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato, in carta da bollo da L. 3, dal podestà del Comune nel quale il concorrente risieda almeno da un anno e, in caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato medico, rilasciato in carta da bollo da L. 3, da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° diploma originale, o copia autentica, di ragioniere conseguito presso un Istituto tecnico del Regno, ovvero di perito commerciale e ragioniere conseguito presso un Istituto commerciale del Regno.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali o di ragioneria, conseguite presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno.

In mancanza del diploma originale, è consentita la presentazione di un certificato da rilasciarsi dalla competente autorità scolastica;

8° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a menochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

10° certificato da rilasciarsi dal capo ufficio da cui risultino gli estremi della autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 3, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio, originale, nè si tien conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'articolo 4, o insufficientemente documentate.

Il Ministro può, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai sensi dell'articolo 28 (comma 3) del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili (allegato *B*) e quelle dell'art. 9 del citato R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno la media di sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il candidato dovrà conseguire almeno i sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e, in caso di parità di merito, secondo le norme di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che i mutilati od invalidi per la causa nazionale sono equiparati ai mutilati ed invalidi di guerra, giusta la legge 24 marzo 1930, n. 454.

Per gli orfani di guerra si osserverà il disposto dell'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

In applicazione dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, a parità di merito, inoltre, dovranno essere sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole e questi ultimi a quelli non coniugati.

All'approvazione della graduatoria ed alla decisione degli eventuali reclami, da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della graduatoria stessa, sarà provveduto ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 684.

I concorrenti che abbiano superato l'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 dello stato giuridico.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati volontari di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) ad eccezione di quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali vengono subito nominati vice ragionieri.

Tanto i vice ragionieri che i volontari di ragioneria dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito, nelle sedi che verranno loro assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi, non assumano servizio, saranno ritenuti rinunciatari, senza obbligo di diffida.

Art. 12.

Ai volontari di ragioneria compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 2ª classe, nonchè un assegno lordo mensile di L. 615 decorribile dal giorno dell'assunzione in servizio. Agli aventi diritto, giusta le vigenti disposizioni, compete, altresì, l'aggiunta di famiglia.

Se sono destinati a prestar servizio nel luogo del loro domicilio, l'assegno è di L. 350 mensili.

I provenienti da altre Amministrazioni statali, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 13.

Salvi i disposti dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e dell'art. 2 (comma 3°) del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, il periodo di volontariato, utile agli effetti dell'anzianità di carriera e della pensione, ha durata non inferiore a sei mesi dalla data di immissione in funzione.

Art. 14.

Alla fine del tirocinio i volontari riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione del Ministero, vengono nominati, in ordine di graduatoria, ai posti disponibili di vice ragioniere (grado 11°), quelli non riconosciuti idonei sono licenziati senza alcun diritto a compenso od indennità.

Roma, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

ALLEGATO *A*.

Programma dell'esame di ammissione a volontario di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

Prove scritte.

1. — Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. — Principi di economia politica e di scienza delle finanze.
3. — Computisteria. Ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Prove orali.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
3. — Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia.

(5553)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.